



Comune di San Michele al Tagliamento

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

Ordinanza n. 122 del 24/10/2024

OGGETTO: ORDINANZA di regolamentazione della circolazione stradale. Istituzione di senso unico alternato regolato da semafori e/o movieri e divieto di sosta e fermata in Comune di San Michele al Tagliamento (VE) Via Mira n. 24

IL COMANDANTE

Nucleo Amministrativo

Vista la richiesta dalla ditta TONELLO SERVIZI S.R.L. con sede in Comune di Oderzo (TV) Via Baite n. 6 per l'effettuazione di lavori di scavo per esecuzione allaccio gas metano per conto della ditta 2i RETE GAS S.P.A.;

Vista l'autorizzazione n. 126/2024 rilasciata dal Comune di San Michele al Tagliamento (VE) – Settore Lavori Pubblici – Servizio Patrimonio in data 10/09/2024;

Considerato necessario e opportuno, al fine di garantire l'esecuzione in sicurezza dei lavori nonché l'incolumità degli utenti della strada, istituire un senso unico alternato regolato da semafori e/o movieri e divieto di sosta all'indirizzo in oggetto;

Richiamato

- il decreto sindacale n. 26 del 10/06/2024 con il quale è stato nominato il Comm. Matteo Cusan Comandante pro tempore del Corpo di Polizia Locale e del Servizio di Protezione Civile, con attribuzione delle funzioni relative all'adozione degli atti di cui all'art. 107 dello stesso T.U.E.L.;

Rilevata, pertanto, la propria competenza all'adozione del presente provvedimento;

Visti:

- gli artt. 5 e 7 del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 s.m.i., Nuovo Codice della Strada, il suo regolamento d'attuazione ed esecuzione, D.P.R. 495/92 del 16.12.1992 e s.m.i.;
- l'art. 13 del D.Lgs. n. 267/2000, rubricato: "Funzioni del Comune";
- l'articolo 107 cc. 3, 4 e 5 del D.lgs. n. 267/2000 intitolato: "Funzioni e responsabilità della dirigenza";
- lo statuto del Comune di San Michele al Tagliamento, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.140/1999 e ss.mm.ii;

ORDINA

l'istituzione di un senso unico alternato regolato da semafori e/o movieri e divieto di sosta in Comune di San Michele al Tagliamento (VE) Via Mira n. 24 dal giorno 05/11/2024 al giorno 15/11/2024 dalle ore 07:00 alle ore 19:00 e comunque fino a cessate esigenze

P R E S C R I V E

Il cantiere dovrà essere segnalato in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 21 del codice della strada, dal regolamento di esecuzione del c.d.s. e dal Decreto interministeriale 04 marzo 2013 "Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";

è fatto obbligo all'impresa esecutrice:

- di rispettare quanto previsto dal d.lgs n. 81/2008 e s.m.i. in materia di "Cantieri temporanei o mobili";
- di verificare in modo costante e capillare le condizioni di manutenzione complessiva della via interessata dai lavori da parte della Ditta Esecutrice, secondo le indicazioni di indirizzo definite dalla Direzione Lavori;
- di pulire l'itinerario utilizzato dal transito dei mezzi di cantieri;
- di delimitare le aree di cantiere.

Si prescrive, inoltre, l'utilizzo di semafori e/o cantieri per la regolazione della circolazione stradale.

Il Comando di P.L. in ogni momento, può disporre ai responsabili dei lavori/titolari di autorizzazione/concessione la modifica della circolazione stradale in essere.

La segnaletica stradale e la responsabilità della stessa saranno a cura del richiedente e della ditta esecutrice dei lavori, nel rispetto della normativa vigente.

La presente ordinanza ha valenza esclusivamente ai fini della circolazione stradale; dovranno essere preventivamente richiesti ed ottenuti tutti i titoli autorizzativi inerente i lavori/occupazioni.

In caso di termine lavori anticipato rispetto all'ultimo giorno indicato nella presente Ordinanza comunicare all'indirizzo di posta elettronica polizia.locale@comunesanmichele.it il termine dei lavori stessi.

A V V E R T E

Il personale di cui all'Art. 12 del C.d.S. è incaricato a far rispettare la presente Ordinanza.

La presente Ordinanza è resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

A norma dell'art. 3, comma 4 della Legge 7.8.1990 n. 241, si avverte che avverso la presente ordinanza: chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della Legge 1034/71 al T.A.R. del Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R.1199/1971 nel termine di centoventi giorni dalla sua pubblicazione.

IL COMANDANTE
Comm. CUSAN Matteo
Documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 07 marzo 2005, n. 82
Codice dell'Amministrazione Digitale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza è in pubblicazione all'albo pretorio informatico per 15 giorni consecutivi dal 25/10/2024 al 09/11/2024.

IL MESSO COMUNALE
Ferron Willy

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: FERRON WILLY

DATA FIRMA: 25/10/2024 08:56:22

IMPRONTA: 38653531366461636534323963313432363736633363303463306633653631313261386338376464